



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 12.10.2016

**OGGETTO: ESECUZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE PONTE IN B.TA PLEYNE.
IMPEGNO DI SPESA.
CIG ZC21B90066.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2016 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e l'aggiornamento al DUP 2016/2018;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29.08.2005;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto "Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Provvedimenti" con la quale veniva affidata all'organo esecutivo la responsabilità dell'area Tecnica e precisamente al Sindaco, Sig. Munari Mario e la responsabilità dell'area Finanziaria all'assessore Sig. Gallian Alfredo, successivamente confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.06.2014 e con DGC n. 16 del 21.03.2016;

Richiamata, la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21.03.2016 avente ad oggetto: "Attribuzioni di risorse ai responsabili dei Servizi – Esercizio 2016 - Provvedimenti";

Dato atto che è intenzione del Comune di Bellino di provvedere ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul Torrente Varaita di Bellino ubicato in B.ta Pleyne, consistente essenzialmente nella sostituzione dell'assito esistente, con fornitura nuovi assi in legno di castagno;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs n. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 Euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in

Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";

Ritenuto opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, che prevede per importi inferiori ad Euro 40.000,00 l'affidamento diretto;

Dato atto che:

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- eseguire gli interventi manutentivi quanto prima al fine di garantire l'ente;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, la Ditta F.lli PIUMATTI S.n.c., con sede in Saluzzo (CN), C.so Roma, 26, appositamente interpellata, si è dichiarata disponibile in merito, formulando in data 06/10/2016 apposito preventivo di spesa acclarato al Prot. 0001856 del 11/10/2016, e richiedendo per l'esecuzione di detto intervento il corrispettivo di € 3.032,00 + I.V.A.;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Ricordato che, i lavori vengono finanziati con fondi propri di bilancio;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del procedimento (responsabile del servizio sotto indicato);

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, co. 5 del D.L. 10.10.2012, n. 174, costituito dalla sottoscrizione della presente, e inteso come conformità alla ceck list utilizzati nei controlli interni successivi sotto la direzione del segretario;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;

DETERMINA

1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di attribuire alla presente valenza di determina a contrattare, affidando l'"Esecuzione intervento di manutenzione ponte in B.ta Pleyne", lavoro meglio descritto in premessa, alla Ditta F.lli PIUMATTI S.n.c., con sede in Saluzzo (CN), C.so Roma, 26, dietro il corrispettivo di € 3.032,00 + I.V.A. 22%, in base al preventivo di spesa del 06.10.2016, assunto al protocollo dell'Ente, in data 11/10/2016, al n. 0001856;
3. Di rendere edotta la Ditta testé incaricata del contenuto della determinazione adottata;
4. Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 3.699,04 al piano dei conti 2.02.01.09.012 cap. 650 "Costruzione e sistemazione strade" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MUNARI Mario

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e si dà atto della regolarità contabile.
Bellino, lì 12.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 18 OTT 2016 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, lì 18 OTT 2016



IL MESSO COMUNALE